



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 24963

### ORDINANZA N. 15/DGPC DEL 22.10.2020

**Oggetto:** Ordinanza di protezione civile per il potenziamento della struttura di supporto alla Direzione generale della protezione civile e delle strutture esistenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante "Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 e sino al 31 gennaio 2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;
- VISTO** il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 122 che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- DATO ATTO** che a partire dalla data del 24.03.2020 la Banca d'Italia ha proceduto con l'apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 639 del 25.02.2020);
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30, n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e 35 del 15.07.2020, 36 del 31.07.2020, 37 del 09.08.2020, n. 38 del 11.08.2020, n. 39 del 12.08.2020, n. 40 del 13.08.2020, n. 41 del 16.08.2020, n. 43 del 11.09.2020, n. 44 del 22.09.2020, n. 45 del 25.09.2020, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020 e n. 48 del 15.10.2020;
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 e n. 50/34 del 08.10.2020 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020 e sino al 31.01.2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;
- VISTI in particolare gli articoli 2 e 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con i quali il Presidente della Regione, tra l'altro dispone, che il Direttore generale della protezione civile:
- sia delegato alla gestione delle risorse regionali appositamente stanziare per l'emergenza e funzionali alle attività di protezione civile nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, appositamente aperta ai sensi dell'OCDPC 639/2020;
  - provveda anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020, n. 8 del 20.05.2020, n. 9 del 22.07.2020, n. 10 del 24.07.2020, n. 11 del 09.09.2020, n. 12 del 14.09.2020, n. 13 del 30.09.2020 e n. 14 del 07.10.2020;
- VISTO l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile” nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020;

- RILEVATA** la necessità di potenziare la Direzione generale della protezione civile mediante l’istituzione di un’apposita struttura per la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie per il contrasto alla diffusione del COVID-19, sia con riferimento al magazzino in uso presso Fiera di Cagliari, gestito finora con il supporto del volontariato di protezione civile, che attraverso l’attivazione di magazzini permanenti dislocati sul territorio regionale;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 13 marzo 2020 che dispone il concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Forestas) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;
- CONSIDERATO** che l’Agenzia Forestas ha la disponibilità di diversi magazzini dislocati sul territorio nei quali è possibile stoccare DPI, materiali e/o attrezzature sanitarie da distribuire su richiesta dei comuni e di altri enti o amministrazioni;
- CONSIDERATO** inoltre, che l’Agenzia Forestas ha la disponibilità di personale e mezzi con i quali può fornire supporto per la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie;
- RITENUTO** di doversi avvalere, oltreché delle Organizzazioni di volontariato che già collaborano, del supporto dell’Agenzia Forestas per lo svolgimento delle suddette attività, in raccordo con il personale della Direzione generale della protezione civile;
- CONSIDERATO** che, a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale e regionale volti all’adozione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il Direttore generale della protezione civile, delegato dal Presidente della Regione Sardegna, in coordinamento con il Capo del Dipartimento della protezione civile e con il Commissario straordinario ex art. 122 del D.L. n. 18/2020, assicura la distribuzione nel territorio regionale di dispositivi di protezione individuale (DPI) indispensabili per far fronte all’emergenza sanitaria in atto;
- CONSIDERATO** inoltre, che la necessità di gestire tempestivamente i suddetti DPI, ha determinato una situazione tale da dover individuare senza alcun indugio delle strutture



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

idonee per la logistica e lo smistamento dei suddetti dispositivi;

- CONSIDERATO** che, nel mese di marzo, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi anche con il Prefetto di Cagliari, la Regione Sardegna ha individuato i padiglioni della Fiera di Cagliari in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze derivanti dai quantitativi straordinari di materiale da gestire per far fronte all'emergenza in argomento;
- VISTA** la nota prot. n. 7399 del 4 aprile 2020, con la quale il Direttore Generale della Protezione Civile ha richiesto all'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (CSPI) l'utilizzo a titolo gratuito del Padiglione E del quartiere fieristico al fine di organizzare e gestire la logistica delle consegne dei dispositivi di protezione individuale in maniera capillare su tutto il territorio regionale in funzione delle priorità assegnate in sede di Comitato Operativo Regionale;
- VISTA** la nota prot. n. 860 del 6 aprile 2020, con la quale il CSPI ha concesso a titolo gratuito l'utilizzo del Padiglione E alla Protezione Civile della Regione Sardegna senza che derivino aggravii di costi a carico della concedente per 2/3 settimane;
- VISTA** la nota prot. n. 2020/12900 del 18 maggio 2020, con la quale il Direttore Generale della Protezione Civile, chiede all'Azienda Speciale CSPI un ulteriore spazio da destinare alla preparazione degli invii di dispositivi per la Comunità ipotizzando l'utilizzo del piano terra del Padiglione G o altra soluzione con caratteristiche simili, soprattutto in riferimento alla possibilità di pulire e igienizzare a i locali a fondo e agevolmente con efficacia;
- VISTA** la nota prot. n. 991 del 18 maggio 2020 con la quale l'Azienda Speciale CSPI ha concesso l'utilizzo a titolo gratuito del piano terra del padiglione G del quartiere fieristico, o di altro padiglione con caratteristiche idonee da valutare di comune accordo, senza che derivino aggravii di costi a carico della concedente;
- DATO ATTO** che dal 3 giugno 2020, la Direzione generale della protezione civile ha preso possesso del Padiglione H ritenendolo idoneo alle esigenze programmate;
- RILEVATO** che il padiglione E è l'unica struttura idonea del quartiere fieristico che consente un'ampia flessibilità di utilizzo e pertanto, in assenza di limitazioni legislative derivanti dalla situazione emergenziale in atto, potrebbe essere impiegato dall'Azienda Speciale CSPI per lo svolgimento di eventuali attività d'istituto;
- VERIFICATA** la possibilità di utilizzare altri padiglioni individuati nella campata destra del padiglione C e nel piano terra del padiglione B per consentire la prosecuzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

delle attività di pubblico interesse della Direzione generale della Protezione Civile, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria, ad oggi dichiarata dal Governo fino al 31 gennaio 2021, con possibilità di estensione qualora questa venisse ulteriormente prorogata;

- VISTA la email del 01.07.2020 con la quale l'Azienda speciale CSPI propone un preventivo di massima in base ai servizi richiesti alla data del 18.06.2020, per la concessione utilizzo padiglioni B terra e C;
- CONSIDERATO che l'esigenza della disponibilità dei locali utilizzati presentava un carattere del tutto estemporaneo e destinata a concludersi con lo stato di emergenza stabilito per sei mesi con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- CONSTATATO il venir meno del suddetto carattere di estemporaneità, a causa dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conseguenti proroghe dello stato di emergenza sia di livello regionale che nazionale;
- RILEVATA pertanto, la necessità di formalizzare l'accordo per l'utilizzo dei magazzini messi a disposizione all'Azienda Speciale CSPI a far data dal 4 aprile 2020;
- VISTO lo schema di "Convenzione" che regola il comodato d'uso gratuito da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei locali della Fiera di Cagliari, predisposto in collaborazione tra le parti e inviato dal CSPI alla Direzione generale della protezione civile, via email in data 16.10.2020;
- CONSIDERATO che in considerazione della gratuità della concessione in uso dei locali, si rende necessario corrispondere al Centro Servizi Promozionali per le Imprese, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso CSPI, derivanti dall'utilizzo dei padiglioni individuati e della corrispondente quota parte dei costi fissi;
- CONSIDERATO inoltre, che il CSPI nello schema di convenzione di cui alla email del 16 ottobre 2020, al fine della quantificazione del predetto ristoro, propone un rimborso delle spese forfettario, per un importo stimato pari a € 7.797,00, relative ai seguenti servizi connessi:
- utenze di energia elettrica e acqua;
  - costi generali di assicurazione contro incendi e altri rischi dei padiglioni;
  - quota parte dei consumi per la media tensione delle cabine elettriche MT del quartiere fieristico;
  - quota parte dei costi afferenti alla videosorveglianza e alla vigilanza ispettiva notturna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

– quota parte del servizio di controllo accessi del quartiere;

VALUTATE ammissibili le voci di spesa sopraelencate al fine della determinazione dell'importo spese forfettario;

RITENUTO di voler addivenire alla stipula di una convenzione per il comodato d'uso gratuito e rimborso forfettario determinato dalla somma dei costi forniti dall'Azienda speciale CSPI, per le voci di spesa ritenute ammissibili;

RITENUTO inoltre, che per le spese derivanti dall'utilizzo dei locali della Fiera di Cagliari e il funzionamento della struttura per la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020, i cui effetti sono prorogati con la DGR n. 45/3 del 08.09.2020 e con la DGR n. 50/34 del 08.10.2020, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

CONSIDERATO per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì il ricorso a poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa regionale;

ORDINA

Art. 1) Al fine di garantire la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie per il contrasto alla diffusione del COVID-19, è istituita la "struttura per la gestione della logistica COVID-19", articolata in una sede centrale e in sedi dislocate sul territorio regionale, le cui attività si svolgeranno con il concorso dell'Agenzia Forestas, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 7 del 13.03.2020, e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- Art. 2) Per l'immediato avvio della struttura di cui al precedente articolo 1 in collaborazione con gli uffici centrali e territoriali della Direzione generale della protezione civile, è individuato il dipendente dell'Agenzia Forestas, Andrea Enne.
- Art. 3) Con successivo accordo tra la Direzione generale della protezione civile e l'Agenzia Forestas saranno disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura di cui al precedente articolo 1, i mezzi e le attrezzature da impiegare, nonché il personale da coinvolgere per garantire l'operatività dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e reperibilità per le giornate di sabato, domenica e festivi.
- Art. 4) E' approvato lo schema di convenzione allegato sotto la lettera A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al comodato d'uso gratuito dell'immobile, rientrante nella titolarità dell'Ente Fiera di Cagliari, sito in Cagliari presso la Fiera Campionaria della Sardegna, nel quale opererà la struttura di cui al precedente articolo 1.
- Art. 5) I costi necessari per l'utilizzo degli immobili di cui al precedente articolo 4 si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Art. 6) Al personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano gli istituti contrattuali di cui agli articoli 5, 6 e/o 7 dell'ordinanza n. 10/2020 del Presidente della Regione Sardegna.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore generale  
Coordinatore emergenza  
ex ord. Presidente n.10/2020**

F.to Antonio Pasquale Belloi